



GAETANO AZZARITI*

MORTATI E RODOTÀ: IL PRIVILEGIO DI ESSERE MINORANZA**

È possibile che l'appartenenza alla minoranza linguistica italo albanese abbia influenzato il pensiero tanto di Mortati quanto di Rodotà. Devo però rilevare che ben diversa è stata tale influenza. Ciò forse anche per la netta diversità dei due studiosi: cattolico e organicista l'uno, laico e pluralista l'altro.

Anche il carattere dei due autori sembra essere opposto. Il primo, che per ragioni generazionali non ho potuto conoscere, si narra fosse chiuso e scorbutico, rigoroso e fedele alle sue idee; con il secondo ho avuto l'onore di passare l'intera mia vita accademica e per me ha rappresentato non solo un maestro di diritto, ma un maestro di vita oltre che un carissimo amico. Cordiale, sempre disponibile al dialogo, un viaggiatore intellettuale alla ricerca costante di nuove frontiere del diritto.

Difficili allora il confronto, semmai si può tentare di valutare le differenze di approccio tra due autori che hanno avuto il privilegio di appartenere ad una medesima minoranza, ma hanno metabolizzato in modo diverso questa loro condizione esistenziale.

Forse l'unico tratto che unifica le loro riflessioni sulle minoranze in rapporto alla società è quello della ricerca compiuta da entrambi dei modi in cui esse potessero integrarsi, essere parte del tutto. Nessuno dei due, dunque, può essere ascritto alle teorie separatiste, né si sono limitati a rivendicare una orgogliosa diversità – se non superiorità – della propria comunità di appartenenza. Diverse però sono state le forme e i modi individuati per giungere all'auspicata integrazione: minoranze che dovevano essere sussunte entro una onnicomprensiva dimensione politica e sociale per Mortati; lasciate operare nella loro individualità e diversità incomprimibile entro un ordito istituzionale e politico plurale, ai confini del diritto dello stato (a volte anche oltre il diritto e oltre lo Stato), ma comunque tenute assieme entro il campo più vasto della costituzione pluralista per Rodotà.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale – Sapienza Università di Roma.

** Relazione al Convegno *I diritti delle minoranze etnico-linguistiche con particolare riguardo a quella italo-albanese*, seconda giornata delle *Celebrazioni per il 40° anniversario della scomparsa di Costantino Mortati (1891-1985)*, promosse sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica, 23 ottobre 2025, Monastero esarchico di Santa Maria, Polo universitario di Grottaferrata.

2. Vediamo meglio e separatamente i due autori. In questa sede mi concentrerò su Mortati, visto che ad esso è dedicato il nostro incontro, limitandomi a pochi rinvii per quanto riguarda Rodotà.

Com'è noto, Mortati sin dai suoi primi studi ha prestato la massima attenzione alla giuridicizzazione del politico, con un approccio realistico, ma certamente perseguendo l'unificazione della sfera politica. Basta pensare al ruolo che egli ha assegnato alle forze politiche dominanti che danno corpo alla costituzione in senso materiale. È vero che nel corso del tempo i portatori d'unità costituzionale mutano, e se nel 1939 questi non potevano che identificarsi con il Partito Nazionale Fascista – dunque una unificazione autoritaria che è propria degli stati assoluti – nel corso del tempo le forze politiche dominanti si moltiplicano: i partiti politici plurali dell'Assemblea costituente, per poi estendersi negli anni '60 del secolo scorso all'intera classe dirigente e alle diverse forze sociali per giungere negli ultimi lavori del '75 ad allargare ed a sfumare ancor di più i confini, comprendendo «un insieme di forze collettive che siano portatrici della visione [politica comune] e riescano a farla prevalere dando vita a rapporti di sopra e sottordinazione»¹.

Per quanto però si allarghi il numero dei soggetti cui si assegna il compito di unificare e dare ordine al sociale, l'integrazione come unità non è mai messa in discussione. Lo spazio per le minoranze non può essere quello di conservare una propria autonoma separatezza.

Significative in proposito mi sembrano le sue riflessioni sulle minoranze linguistiche – maggioritarie nel proprio territorio – del Trentino-Alto Adige. Egli rimprovera le autorità periferiche e centrali perché troppo deboli e acquiescenti. Troppo propense a logiche separatiste e poco attente a quelle dell'integrazione. «Nelle zone mistilingui – scriverà Mortati – il rispetto dell'uso delle lingue parlate dalle minoranze non deve essere indirizzato ad ostacolare la reciproca conoscenza e comunicabilità fra gruppi che convivono, ma invece a facilitarla»². Una posizione particolarmente rigida e che suscitò le proteste di un autonomista radicale come Alexander Langer, come ci ha ricordato D'Orazio.

E poi, con riferimento espresso alla “sua” minoranza linguistica – quella di origine albanese, accentrata prevalentemente in Calabria – scrive che «la conservazione della lingua madre non è stata di ostacolo alla piena fusione con la popolazione italiana, sicché non si è sentita l'esigenza di garantire di [*recte*: la] conservazione della lingua di origine»³. Non esattamente una rivendicazione di autonomia o garanzie per tale minoranza; neppure una rivendicazione di appartenenza, semmai una presa di distanza, se non di indifferenza.

Se ci si fermasse a queste osservazioni si potrebbe pensare che nessuno spazio egli riserva alle minoranze. Non è così. Già nella terminologia prescelta si esalta la necessità di preservare un ruolo delle minoranze, sebbene entro il sistema chiuso e unitario dello stato. Non usa infatti l'espressione indicata in costituzione di minoranze linguistiche, ma fa rinvio al ben più impegnativa nozione di comunità alloglotte. Proprio per evidenziare la ricerca

¹ Così, C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1975, 30. Ma vedi anche *Art. 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione (Principi fondamentali: Art. 1 – 12)*, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro italiano, 1975, pp. 1 ss., spec. 48 ss.

² C. MORTATI, *Istituzioni*, cit., 1220

³ Ivi, 1219, in nota (2).

della più intima connessione e i rapporti reciproci che intercorrono entro una “comunità”, non solo una “minoranza” collegata da una diversità di lingua. Dunque, appare evidente come per il nostro autore il problema dell’unità, si coniuga con quello della coesione dei gruppi intermedi, delle minoranze linguistico-culturali nel nostro caso. Con l’avvertenza necessaria che in caso di contrasto la prevalenza è quella dell’integrazione e non quella della differenza linguistica o delle comunità minori.

È il concetto di politica, l’unità del politico che domina la concezione mortatiana, sensibile da questo punto di vista alle teorizzazioni decisioniste, anche se, a differenza di Schmitt, in una accezione democratica se non pluralista. Come ha scritto Sergio Bartole, per Mortati «la posizione delle minoranze costituisce un problema che va affrontato e risolto alla luce della caratterizzazione politica della costituzione materiale»⁴.

3. Nella concezione di Mortati, almeno quella maturata in epoca repubblicana, dopo l’intensa esperienza costituente, non può negarsi che diventi fondamentale la riflessione sul riconoscimento che deve essere garantito ai gruppi sociali. Sono la centralità data ai principi democratico, personalista, lavorista e pluralista, le “pietre angolari” di tutta la costruzione dello Stato, che impongono di assicurare una difesa dei singoli e delle minoranze contro eventuali arbitri del potere politico, ma poi egli fondamentalemente rileva che i gruppi sociali sono «da considerare come gli scalini che, per gradi successivi, fanno ascendere a visuali sempre più ampie, fino ad arrivare allo Stato». I gruppi sociali, dunque, devono essere ordinati entro lo Stato. Solo in tal modo «ogni membro [potrà] dare l’apporto di cui è capace» e sarà messo nelle condizioni di “esprimere il suo volere»⁵.

Potrebbe dirsi che un tale tentativo di conciliazione del ruolo delle minoranze preservando l’unità del politico sia segnata da una sua intrinseca ambiguità. Diciamo meglio che si tratta di una prospettiva a “geometria variabile”, in grado di adattarsi ai diversi regimi e contesti politici, da quelli più autoritari dell’Italia tra le due guerre a quelli più plurali negli anni della contestazione e del progresso. Con ciò non voglio affermare che anche a Mortati può essere mossa l’accusa rivolta a Carl Schmitt di occasionalismo⁶, la coerenza del suo organicismo dimostra invece una continuità dogmatica coniugata ad un realismo metodologico.

Nel caso di Mortati, la costituzione in senso materiale non si è semplicemente posta al servizio dei diversi regimi, ma piuttosto li ha attraversati; senza piegarsi al loro mutare, ha cambiando di volta in volta i propri connotati.

Il pluralismo, anche quello estremo, non è rifiutato, può andar bene, purché non corroda il nucleo della costituzione. L’autonomia e gli interessi minoritari vanno preservati, ma il problema è la loro sussunzione da parte delle forze politiche dominanti. La riconduzione

⁴ S. BARTOLE, *Costantino Mortati e le minoranze*, in F. LANCHESTER (a cura di), *Costantino Mortati costituzionalista calabrese*, Napoli, ESI, 289

⁵ C. MORTATI, *La persona, lo Stato e le comunità intermedie*, Torino, ERI, 1959, 77. Sul punto vedi le puntuali osservazioni svolta da A. A. CERVATI, *Lo “spirito informatore” della Costituzione ha per Mortati radici lontane nella storia dei popoli e delle minoranze sociali*, in M. SALERNO, G. CAPORALI, (a cura di), *Costantino Mortati a Macerata: la Costituzione materiale e il pensiero giuridico*, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2024, 235.

⁶ Cfr. K. LÖWITZ, *Decisionismo politico*, in *Nuovi Studi Politici*, 1977, 3 ss.

delle spinte sociali alla politica rappresenta il presupposto di fatto e il limite oggettivo per ogni espressione di autonomia. È in sostanza da escludere che possano essere prese in considerazione posizioni di minoranze sociali, culturali o linguistiche che rimangono estranee alle forze politiche dominanti. Dal punto di vista giuridico, per il costituzionalista, la questione diventa come far sentire la voce delle forze sociali e ancor prima come possono queste diventare veicolo, meglio portatori (*Träger*) della costituzione.

4. Mortati dunque non giunse mai a teorizzare una possibile autonomia dal diritto delle formazioni sociali e delle minoranze, in caso la sua attenzione fu rivolta all'opposta esigenza di giuridicizzare (ricondere al diritto e in esso alla dimensione pubblico-statale) ogni espressione di autonomia.

Ciò non toglie però che – a differenza dei più rigidi positivisti – egli abbia vissuto intensamente i percorsi storici e culturali, le trasformazioni sociali e politiche che attraversarono il nostro paese: dal fascismo ai sommovimenti degli anni '70 del Novecento. Potremmo dire che egli si fece sempre più fautore di un pluralismo giuridico-sociale, che favoriva ed anzi enfatizzava il ruolo dei corpi intermedi, senza rinunciare però alla necessaria loro integrazione. Più vicino a Herman Heller che non a Rudolf Smend, potremmo sintetizzare.

In fondo una delle linee di fondo che caratterizzano la sua opera maggiore è quella di come connettere i sentimenti e le aspirazioni popolari, di un popolo diviso e frammentato socialmente con la dimensione materiale della costituzione. Mortati fa uso di un'idea di Costituzione orientata verso prospettive di apertura alla società. Con realismo prende in considerazione la collettività e le minoranze sociali per assegnare ad esse un ruolo, una voce. Aggiunge però la necessità di trovare una riduzione ad uno del pluralismo. Da qui il ruolo centrale dei soggetti dell'intermediazione: i partiti, ma poi anche i sindacati o le formazioni sociali, purché in grado di ricondurre allo Stato le pulsioni e le differenze delle minoranze.

Ciò che caratterizza il pensiero di Mortati è il continuo interrogarsi sui rapporti tra testo costituzionale e contesti sociali, mostrando le contraddizioni e le inadeguatezze tra i due termini, sforzandosi di ricondurre le seconde alla prima, non solo formalisticamente richiamata (la costituzione scritta), ma anche intesa in senso materiale. Qualcuno ha voluto contrapporre l'una all'altra (costituzione scritta e costituzione materiale), ma in tal modo, come ha ricordato a suo tempo Zagrebelsky, tradendo nel profondo il pensiero del maestro calabro-albanese. Per Mortati non può esservi una costituzione in senso materiale senza la vigenza di una costituzione in senso formale, senza una costituzione scritta che sia effettivamente rispettata.

Ciò dovrebbe far riflettere tutti i nostri attuali assertori di una concezione della costituzione in senso materiale che – a parer di costoro - dovrebbe legittimare ogni cambiamento in atto, dalla forma di governo (“sostanzialmente” diventata presidenziale) alle libertà (“sostanzialmente” limitate dalle ragioni di ordine pubblico sopravvenute nella realtà dei fatti).

Trovo insopportabile l'uso della nozione di costituzione materiale riferita a Mortati che viene spesso proposta per giustificare e legittimare l'allontanamento, gli strappi costituzionali, perpetrati in via di fatto dalle forze politiche dominanti. Anziché denunciare l'incapacità di queste di dare voce alle minoranze ovvero al pluralismo sociale, si accetta che la costituzione (formale e materiale) possa essere stravolta dall'autoreferenzialità di un ceto politico sciolto da ogni vincolo d'ordine giuridico-costituzionale. All'opposto dello sforzo mortatiano di ricondurre al diritto tanto la politica quanto la società e le sue trasformazioni, ponendo al centro la costituzione come documento storico e culturale, come mezzo di espressione della sovranità popolare.

5. Da ultimo, solo una battuta sul pensiero di Stefano Rodotà. Diverso – decisamente diverso – è l'universo concettuale di quest'autore. Mi limito in questa sede a richiamare la sua concezione della costituzione espressa negli ultimi scritti. Un «costituzionalismo dei bisogni»: con questa formula, Rodotà indicava la necessità che la costituzione si ponesse al servizio dei diritti, delle minoranze in primo luogo. Un ribaltamento rispetto alla prospettiva che vuole ricondurre il pluralismo allo Stato, alla costituzione; ora è la costituzione che si pone al servizio della persona.

La dignità della persona, ha sostenuto Rodotà, è il lascito più importante del costituzionalismo del secondo dopoguerra. È il diritto che dove arrestarsi di fronte alle scelte delle persone (al diritto d'amore, al diritto a morire). In caso, la via da seguire è rappresentata dal controllo sociale che deve affermarsi, per assicurare che non finiscano per prevalere le logiche elitarie ed escludenti del capitalismo. Un'altra idea di democrazia conflittuale, complessa, non organicista. Ma di questa parleremo un'altra volta.